



BONUS BEBE'

REQUISITI, DOMANDA E CAUSE DI DECADENZA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015: *Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, recante: «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità' 2015)*», che prevede un assegno che ha lo scopo di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno (cd. "bonus bebè").

Al fine di valutare la possibilità di accedere alla misura, riportiamo di seguito le principali caratteristiche:

Quando e quanto spetta?

Il nucleo familiare in possesso di un ISEE non superiore a € 25.000, per ciascun figlio nato o adottato nel periodo dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, beneficia di un assegno - che non concorre alla formazione del reddito - di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente (80 euro mensili) a decorrere dal mese di nascita o adozione.

Per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 7.000 euro annui l'importo è aumentato a 1.920 euro (160 euro mensili).

Il bonus è corrisposto dal giorno della nascita o dal giorno di inserimento in famiglia, fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il suindicato valore ISEE (inferiore ad € 25.000) viene controllato dall'Inps mensilmente al momento del pagamento dell'assegno e deve essere mantenuto per tutta la durata dell'assegno. La dichiarazione ISEE deve essere sempre in corso di validità, pertanto deve essere rinnovata per ciascun anno solare compreso nel triennio di durata dell'agevolazione.

L'assegno spetta sia ai cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea sia ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia.

Come si richiede l'assegno?

Può richiederlo un solo genitore, che deve essere convivente con il bambino. La domanda per l'assegno deve essere presentata all'INPS per via telematica sull'apposito modello predisposto dall'Istituto di previdenza o direttamente accedendo al sito mediante PIN, anche recandosi all'Inps e utilizzando le postazioni self service con l'assistenza degli operatori Inps, oppure avvalendosi dei CAF o del Contact center.

Per il genitore incapace di agire, la domanda può essere presentata dal suo legale rappresentante.

Per avere la decorrenza dell'assegno dalla data di nascita o dell'ingresso in famiglia, la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dall'evento, diversamente, la decorrenza dell'assegno sarà dal mese di presentazione.

In questa prima fase, la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto (entro il 9.7.2015).

Decadenza

Il diritto all'assegno - oltre al superamento del valore ISEE - si perde nel caso in cui si verifichi una delle seguenti cause:

- decesso del figlio;
- revoca dell'adozione;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento del figlio a terzi;
- affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

Il genitore che richiede l'assegno ha l'obbligo di comunicare all'Inps il verificarsi di una delle condizioni previste per la decadenza. L'Inps interrompe il pagamento dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza ed eventualmente recupera gli importi percepiti indebitamente.

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria affidi esclusivamente il minore all'altro genitore, l'assegno può essere erogato al genitore affidatario, a condizione che sia in possesso dei requisiti previsti e presenti la domanda entro 90 giorni dall'affidamento.

In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi, invece, l'assegno potrà essere richiesto dall'affidatario. In tal caso, il requisito dell'ISEE deve essere verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a sé stante.

Ai fini dell'erogazione dell'assegno, l'affidatario presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale.

Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

